

Ricorso al Giudice di Pace

Avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile il ricorso al Giudice di Pace (art. 205).

Va anche precisato che è possibile proporre avanti il Giudice di Pace l'opposizione alternativa direttamente avverso il verbale di accertamento e di contestazione di qualsiasi violazione delle norme del codice della strada (art. 204-*bis*).

L'opposizione è regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Attenzione: il ricorso davanti al giudice di pace è alternativo rispetto al ricorso al Prefetto. Pertanto, esso è inammissibile se è stato previamente presentato ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Anche il ricorso davanti al Giudice di Pace è inammissibile se, nei casi in cui sia consentito, sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Attenzione! Mentre il ricorso al Prefetto non ha nessun costo, salvo quello per la raccomandata a/r, il ricorso al Giudice di Pace ha un costo di euro 43,00¹ di contributo unificato.

La domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere accolta solo **quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni**. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

Nell'ipotesi di pericolo imminente di un **danno grave e irreparabile**, il giudice può disporre la sospensione con decreto pronunciato fuori udienza. **La sospensione diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva.**

Nella fase di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente, senza, quindi, l'assistenza di un avvocato.

¹ "Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200;
- c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
- e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000".